



CITTA' DI MARSALA

Medaglia d'oro al Valore Civile
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

SETTORE - AFFARI ISTITUZIONALI - CONTRATTI - SUAP E SUE

Provvedimento Unico n° 3897 del 19/06/2025

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO DELLA PROCEDURA DI SCREENING V.INC.A, AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. 357/97 E SS.MM.II., PER IL CAMBIO DI ESERCIZIO DI UN CHIOSCO STAGIONALE DA VENDITA DI FRUTTA, VERDURA E GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NELLA C/DA GIUNCHI DI MARSALA DELLA DITTA OTTOVEGGIO ANTOINE.

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta presentata in data 02/01/2025 prot. 712, dal Sig. **OTTOVEGGIO ANTOINE** nato in Marsala il 17/01/1998 ed ivi residente nella C.da Rakalia n. 62/A – C.F.TTVNTN98A17E974Q – finalizzata all'attivazione della procedura di verifica (screening) di Incidenza ed art.5 del D.P.R. N°357/97 del d.a. n. 36 del 14/02/2022 e D.A. n. 237 del 29/06/2023 (fase1) per il progetto denominato **“Cambio esercizio di un chiosco stagionale da vendita di frutta, verdura e generi alimentari di prima necessità a vendita e somministrazione di alimenti e bevande nella Contrada Giunchi di Marsala (TP)”**.

VISTA la documentazione a corredo della sopra citata richiesta;

RILEVATO che il sito interessato dall'intervento ricade all'esterno della zona ZSC ITA 010026 “Fondali dell'Isola dello Stagnone”, con distanza dal sito di circa 2000 mt.;

RILEVATO che il sito interessato dall'intervento ricade all'interno della zona ZPS ITA 010028 “Stagnone di Marsala e Saline di Trapani – Area Marina e terrestre”;

RILEVATO che il sito interessato dall'intervento ricade all'interno della zona SIC ITA 010021 “Saline di Marsala”;

VISTI gli interventi in progetto, da eseguire nell'immobile sito in Marsala **C.da Giunchi** sul lotto censito N.C.T. di Marsala al foglio di mappa n. 139 particella n. 11 che prevede: **“Cambio esercizio di un chiosco stagionale da vendita di frutta, verdura e generi alimentari di prima necessità a vendita e somministrazione di alimenti e bevande nella Contrada Giunchi di Marsala (TP)”**;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 2011/92UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” come modificato/integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n.120 e dal D.P.R. 5 luglio 2019, n.102;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZPC) e Zone di Protezione Speciali (ZPS)”, successivamente modificato dal D.M. 22 gennaio 2009;

VISTE le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza approvate dalla Conferenza Stato Regioni nel corso della seduta del 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U. n.303 del 28 dicembre 2019;

CONSIDERATO che le suddette Linee Guida “costituiscono lo strumento di indirizzo per l'attuazione, a livello nazionale di quanto disposto dall'art.6, paragrafi 3 e 4, della Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, indicando criteri e requisiti comuni per l'espletamento della procedura di valutazione di Incidenza (VincA), di cui all'art.5 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120”;

VISTO il Decreto Lgs 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n.13 articolo 1 “Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS”;

VISTO il D.A. n. 36 del 14/02/2022 con la quale è stato abrogato il D.A. n. 53 del 30 marzo 2007, “Prime disposizioni d'urgenza relative alla modalità di svolgimento delle valutazioni di richiesta ai sensi dell'art.5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n.357 e ss.mm.ii.”;

VISTO il D.A. n. 237 del 29/06/2023 “sostituzione degli allegati al decreto n. 36 del 14/02/2022, concernente adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee Guida Nazionali sulla valutazione di incidenza (VIncA)”;

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall'art.1, comma 1, della Legge Regionale n.13/07, le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n.357, sono attribuite ai Comuni nel cui territorio insistono i siti SIC e ZPS;

VISTO il parere favorevole della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani del 13/07/2021 prot. n.10147, a condizione che tutti i manufatti vengano rimossi alla fine della stagione estiva;

VISTO il bonifico bancario effettuato dalla **OTTOVEGGIO ANTOINE** in data 04/06/2025 di € 2.000,00 quali spese di istruttoria art. 91, comma 3 della L.R. 9/2015;

VISTO il parere favorevole espresso in data 26/05/2025 dall'Organismo Consultivo per le valutazioni di incidenza ai sensi dell'art.1 comma1 della Legge Regionale n°13 del 08/05/2007, con le seguenti motivazioni:

VISTO che il lotto di terreno interessato dal progetto ricade all'interno dei siti natura 2000: IT -0 10 0 2 1 Saline di Marsala e IT -0 1 0 0 2 8 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani - area marina e terrestre;

CONSIDERATO che l'attività esistente risulta essere autorizzata con provvedimento unico n.3404 del SUAP del 26/05/2022, e con provvedimento unico n.3390 del 06/05/2022 relativo alla valutazione di incidenza ambientale di “screening”;

VISTA la documentazione progettuale complessivamente fornita dal proponente;

VISTO che il progetto di che trattasi è limitato al solo cambio di destinazione di utilizzo da vendita di frutta verdura e generi alimentari di prima necessità a vendita e somministrazione di alimenti e bevande e che a tal fine il proponente chiede di essere autorizzato ad apportare lievi modifiche, interne, realizzazione di un tramezzo divisorio ed esterne, trasformazione di una finestra in porta; VISTO che non sono previste modifiche agli spazi esterni ma soltanto il loro ripristino e manutenzione;

VISTO che trattasi di attività a carattere stagionale e che pertanto il chiosco verrà stagionalmente smontato e rimosso dal lotto di pertinenza;

VISTO che la documentazione progettuale fornita non prevede modifiche all'impianto di illuminazione interno ed esterno rispetto alla situazione attuale già autorizzata con il citato provvedimento unico n.3404 del SUAP del 26/05/2022 e che pertanto il presente progetto non richiede autorizzazione all'installazione di nuove fonti luminose;

VISTO che il progetto non prevede richiesta di autorizzazione ad attività musicali e/o intrattenimenti

danzanti;

CONSIDERATO che le informazioni acquisite indicano che è possibile escludere che il progetto non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.

TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO

La Commissione, per le motivazioni esposte, esprime il parere di SCREENING POSITIVO, il progetto pertanto può essere assentito, previo ottenimento di tutte le altre autorizzazioni previste *ex lege*.

Il presente parere viene reso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., si invia, la pratica al SUAP del Comune di Marsala per gli adempimenti di competenza e affinché ne sia data comunicazione scritta al Proponente.

Restano esclusi ulteriori interventi e/o attività non espressamente previsti in progetto.

VISTA l'istruttoria effettuata dall'Organismo Consultivo in data 26/05/2025 con apposito Format Screening di VincA (All. 3), con la quale ha espresso parere con esito positivo dello Screening (Fase 1);

RITENUTO che il progetto così come proposto non determina incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

RITENUTO di poter disporre assoluta con esito positivo la procedura di Screening della Valutazione di Incidenza Ambientale (fase 1), ai sensi dell'art. 9 del D.A. n. 36 del 14/02/2022, che ha abrogato il D.A. n. 53 del 30/03/07 e ss.mm.ii., per il progetto denominato ***“Cambio esercizio di un chiosco stagionale da vendita di frutta, verdura e generi alimentari di prima necessità a vendita e somministrazione di alimenti e bevande nella Contrada Giunchi di Marsala (TP)”***;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

DETERMINA

Conclusa con esito positivo la procedura di Screening della Valutazione di Incidenza Ambientale (Fase 1), ai sensi dell'art.5 del D.P.R. N°357/97 e ss.mm.ii., secondo le modalità previste dell'art. 9 del D.A. n. 36 del 14/02/2022, per il progetto denominato ***“Cambio esercizio di un chiosco stagionale da vendita di frutta, verdura e generi alimentari di prima necessità a vendita e somministrazione di alimenti e bevande nella Contrada Giunchi di Marsala (TP)”***, alle seguenti condizioni:

- VISTO che il lotto di terreno interessato dal progetto ricade all'interno dei siti natura 2000: IT -0 10 0 2 1 Saline di Marsala e IT -0 1 0 0 2 8 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani - area marina e terrestre;
- CONSIDERATO che l'attività esistente risulta essere autorizzata con provvedimento unico n.3404 del SUAP del 26/05/2022, e con provvedimento unico n.3390 del 06/05/2022 relativo alla valutazione di incidenza ambientale di “screening”;
- VISTA la documentazione progettuale complessivamente fornita dal proponente;
- VISTO che il progetto di che trattasi è limitato al solo cambio di destinazione di utilizzo da vendita di frutta verdura e generi alimentari di prima necessità a vendita e somministrazione di alimenti e bevande e che a tal fine il proponente chiede di essere autorizzato ad apportare lievi modifiche, interne, realizzazione di un tramezzo divisorio ed esterne, trasformazione di una finestra in porta;
- VISTO che non sono previste modifiche agli spazi esterni ma soltanto il loro ripristino e manutenzione;
- VISTO che trattasi di attività a carattere stagionale e che pertanto il chiosco verrà stagionalmente smontato e rimosso dal lotto di pertinenza;
- VISTO che la documentazione progettuale fornita non prevede modifiche all'impianto di illuminazione interno ed esterno rispetto alla situazione attuale già autorizzata con il citato provvedimento unico n.3404 del SUAP del 26/05/2022 e che pertanto il presente progetto non richiede autorizzazione all'installazione di nuove fonti luminose;
- VISTO che il progetto non prevede richiesta di autorizzazione ad attività musicali e/o intrattenimenti danzanti;

●CONSIDERATO che le informazioni acquisite indicano che è possibile escludere che il progetto non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.

TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO

La Commissione, per le motivazioni esposte, esprime il parere di SCREENING POSITIVO, il progetto pertanto può essere assentito, previo ottenimento di tutte le altre autorizzazioni previste *ex lege*.

Il presente parere viene reso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., si invia, la pratica al SUAP del Comune di Marsala per gli adempimenti di competenza e affinché ne sia data comunicazione scritta al Proponente.

- Restano esclusi ulteriori interventi e/o attività non espressamente previsti in progetto.
- Il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione delle opere;
- Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente – Servizio 1, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani – Servizio 16;

Il presente provvedimento ha validità di anni 5 (cinque).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima pubblicazione.

Dare atto che la presente determinazione, munita dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente del Settore Finanze e Tributi, sarà trasmessa automaticamente dalla procedura informatica all'Ufficio di Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio online;

Dare atto che la pubblicazione per estratto nella sezione "Archivio atti amministrativi" ai sensi dell'art.18 della legge regionale 22/2008, come modificato dall'art.6 della legge regionale 11/2015, avverrà automaticamente, mentre la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" sarà curata dal responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento:F.to Antonino Angileri
ISTR. DIRETTIVO TECNICO Stefano Pipitone

Marsala,19/06/2025

Il Dirigente
Andrea Giacalone / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale